



- l'art. 3, comma 1, della Legge n. 56/1989, prevede che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia subordinato ad un specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in Psicologia od in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato Decreto del Presidente della Repubblica presso Scuole di specializzazione universitarie o presso Istituti a tal fine riconosciuti dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

- l'art. 8 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 509 dell'11.12.1998, richiede che gli allievi dei corsi di specializzazione in psicoterapia debbano effettuare un tirocinio di almeno 100 ore annue presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati, durante il quale l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di Formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.

## **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

L'azienda Ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi.

L'azienda Ospitante ai fini di cui all'art. 3 L. 56/89, autorizza lo svolgimento del tirocinio presso i propri Servizi per n° 150 ore annuali, per 4 annualità di tirocinio, per un numero massimo per anno di n. 5 allievi specializzandi C.I.S.S.P.A.T., in base alla recettività e disponibilità di posti della Struttura ospitante, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi del CISSPAT.

In ottemperanza del D. Lgs. 81/08 si stabilisce fin d'ora che al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, l'Azienda si impegna a considerare il tirocinante alla stessa stregua del personale strutturato proprio e, pertanto, fruitore delle stesse tutele e informazioni, in materia di sicurezza, adottate per la mansione corrispondente del proprio personale.

Le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- l'Ente Promotore è garante della "formazione generale" e della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i, "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così, come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione ai tirocinanti-specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore di formazione generale e di 12

(dodici) ore di formazione specifica, con consegna all'azienda ospitante di copia dell'attestazione finale.

- laddove necessario, sulla base della valutazione dei rischi cui i tirocinanti-specializzandi saranno esposti, l'Azienda Ospitante si impegna a somministrare loro, formazione specifica integrativa di quella già effettuata dall'Ente Promotore;
- sull'Azienda Ospitante ricadono gli obblighi, di cui all'art. 36, "Informazione ai lavoratori", del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- l'Azienda Ospitante si impegna a segnalare tempestivamente all'Ente Promotore qualsiasi infortunio che possa accadere al tirocinante.

## **ART. 2**

All'attività di tirocinio di cui all'art. 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

## **ART. 3**

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della Legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro, né premessa per un rapporto di lavoro tra l'Azienda Ospitante e i tirocinanti-specializzandi e dovrà perseguire soltanto obiettivi didattici, di acquisizione e di conoscenze pratiche-cliniche. Le parti danno atto che il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra il tirocinante-specializzando e l'Azienda Ospitante;

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (C.I.S.S.P.A.T.), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda Ospitante, come responsabile aziendale;

Per ciascun tirocinante inserito nell'Azienda Ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- nominativo del tirocinante;
- nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno dell'Azienda Ospitante;
- le strutture dell'Azienda Ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.) con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

## **ART. 4**

Le ore di tirocinio saranno registrate su apposito documento predisposto dal C.I.S.S.P.A.T. e controfirmate dal tirocinante e dal Responsabile del servizio presso il quale è stato svolto il tirocinio.

Al termine dello svolgimento delle 150 ore annuali, e comunque non oltre il mese di dicembre di ciascun anno solare, l'Azienda Ospitante rilascia all'allievo/a tirocinante un'attestazione firmata dal Responsabile competente in carta intestata, che certifichi:

- il monte ore complessivamente svolto,
- il periodo di svolgimento del tirocinio,
- il servizio all'interno del quale è stato svolto il tirocinio,
- le attività clinico-pratiche svolte.

#### **ART. 5**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalle Legge n. 196/2003 sulla privacy e dal Regolamento UE 2016/679.

#### **ART. 6**

Il C.I.S.S.P.A.T. assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.

L'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

Il C.I.S.S.P.A.T. garantisce inoltre che ogni allievo sia munito di idonea copertura assicurativa contro gli infortuni, i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, con estensione al contagio da HIV e/o da epatite B o C, per tutta la durata del tirocinio aziendale.

#### **ART. 7**

La Convenzione avrà validità quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e si intenderà tacitamente rinnovata.

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere con preavviso di almeno sei mesi da notificarsi con Posta Elettronica Certificata o con raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **ART. 8**

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

#### **ART. 9**

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n.

131/1986.

### ART. 10

Le parti garantiscono il trattamento dei dati personali nei modi previsti dalla normativa in materia di "privacy" ed esclusivamente per l'attuazione della presente convenzione, secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati dalle Strutture Aziendali interessate o trasmessi ad altri enti per sole finalità di legge, ovvero istituzionali o statistiche. Titolari del trattamento dei dati sono le parti come sopra individuate ai sensi degli artt. 26 e 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Resta inteso che la violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte di danni eventualmente cagionati.

### ART. 11

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, le parti eleggono, quale Foro competente, quello di Padova.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo..... Data .....

Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 5 di Oristano  
Direttore Generale  
*Dott. Angelo Maria Serusi*

C.I.S.S.P.A.T.  
Rappresentante Legale e Direttrice  
*Prof.ssa Marilla Malugani*

---

---

